



Via M. Delle Fosse Ardeatine 5
00034 Colleferro (RM)
Tel. +39 06 97303305

Via Lima 7
00198 Roma (RM)
Tel. +39 06 98359253
segreteria@studiopapaleo.it
www.studiopapaleo.it

Circolare informativa

del 18-04-2025

Oggetto: Riammissione alla rottamazione dei ruoli (DL 202/2024)

1. PREMESSA

L'art. 3-bis del DL 202/2024, convertito in L. 15/2025, ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 riservata ai soggetti che avevano presentato la relativa dichiarazione entro il 30.6.2023 e che, al 31.12.2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.

Non si tratta di una nuova rottamazione dei ruoli e neppure di un ampliamento della rottamazione di cui alla L. 197/2022.

2. BENEFICIARI

La riammissione alla rottamazione è fruibile dai debitori che avevano presentato tempestivamente la domanda di ammissione ma sono decaduti alla data del 31.12.2024.

Sono quindi ricompresi i debiti per i quali:

- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31.12.2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
- è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31.12.2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 11.3.2025).

Rimangono esclusi i carichi:

- consegnati dopo il 30.6.2022, che non potevano formare oggetto di rottamazione;
- che, pur essendo stati consegnati entro il 30.6.2022, non erano inclusi nell'originaria domanda di rottamazione.

Sono inoltre esclusi i debitori:

- che hanno pagato in ritardo le rate senza sforare il limite di tolleranza dei 5 giorni di cui all'art. 1 co. 244 della L. 197/2022;
- che risultano in regola con le rate in scadenza fino al 31.12.2024.

3. BENEFICI

La rottamazione comporta lo sgravio di:

- qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
- ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA oppure del diverso interesse ex DM 21.5.2009);
- interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, applicati dall'Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
- compensi di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99.

Sono dovute le somme a titolo di capitale, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive.

4. EFFETTI

Una volta presentata la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche ex artt. 77 e 86 del DPR 602/73.

Rimangono i fermi e le ipoteche già adottati alla data della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l'ipoteca prima della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.

Non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo.

Nel momento in cui si presenta la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.

La presentazione della domanda di rottamazione determina il rilascio del DURC ex art. 54 del DL 50/2017 (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 11.3.2025). Il rilascio potrà essere annullato in caso di tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della totalità delle somme o di una rata.

Per effetto della domanda si è considerati adempienti ai fini del c.d. "blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni" ex art. 48-bis del DPR 602/73.

5. ADEMPIMENTI

I debitori ammessi possono mantenere i benefici della rottamazione dei ruoli:

- presentando domanda entro il 30.4.2025 (nella quale occorre impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti);
- pagando le somme dovute in unica soluzione entro il 31.7.2025, o in numero massimo di 10 rate consecutive con scadenza il 31.7.2025, il 30.11.2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2025.

Le rate sono maggiorate degli interessi al 2% annuo dall'1.11.2023 (art. 3-bis co. 2 lett. b) del DL 202/2024 conv. L. 15/2025) ed è in ogni caso esclusa la compensazione.

L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, saranno comunicati dall'Agente della Riscossione al debitore entro il 30.6.2025.

6. Modalità di versamento

I versamenti possono avvenire:

- mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- con domiciliazione bancaria;
- presso gli uffici dell'Agente della Riscossione.

La presenza di pagamenti parziali non osta alla rottamazione ma in nessun caso il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già pagate.

7. TRASMISSIONE DELLA DOMANDA

La trasmissione della domanda può avvenire solo in via telematica utilizzando l'applicativo presente sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Sono previste due modalità:

- in area riservata;
- in area pubblica.

Area personale

Occorre innanzitutto effettuare l'autenticazione con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi.

Successivamente occorrerà compilare il form e selezionare le cartelle/avvisi che si intendono inserire nella domanda di riammissione.

 **Area riservata - Cittadini e Imprese**

Benvenuto

 [Il mio profilo](#)

[Logout](#)

 **Area riservata
Cittadini e Imprese**

Situazione debitoria -
consulta e paga

Rateizza il debito

Definizione agevolata

Sospendi la riscossione

Documenti

Appuntamenti e contatti

 **Area riservata
Cittadini e Imprese**

La tua area riservata - Cittadini e Imprese

Benvenuto nella tua Area riservata.
In questa sezione puoi utilizzare i **servizi** per gestire la situazione debitoria.
Ti ricordiamo che, per ogni necessità, puoi contattare il **numero 060101** da telefono fisso, da telefono cellulare e dall'estero. Il costo della chiamata varia in base al tuo piano tariffario.

 **Situazione debitoria - consulta e paga**

Puoi verificare la situazione debitoria a partire dall'anno 2000, i versamenti già effettuati o da effettuare, le rateizzazioni e le procedure in corso, nonché pagare cartelle e avvisi.

 **Rateizza il debito**

Se non riesci a pagare le cartelle in un'unica soluzione, puoi chiedere all'Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare il debito fino a 120 mila euro e per un massimo di 84 rate. Per il pagamento puoi chiedere l'addebito in conto delle rate.

 **Definizione agevolata** Novità

In questa sezione puoi utilizzare i servizi della Definizione agevolata e consultare la documentazione di quelle precedenti.

 **Sospendi la riscossione**

Se ritieni che le somme indicate in cartella o negli altri atti notificati da Agenzia delle entrate-Riscossione non siano dovute, puoi chiedere di sospendere le procedure di riscossione. A seguito della richiesta trasmetteremo la tua dichiarazione all'Ente creditore per le successive verifiche.

 **Documenti**

Puoi visualizzare la situazione complessiva, il piano di rateizzazione e i relativi bollettini e copia della «Comunicazione delle somme dovute» inviata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione in risposta alla tua domanda di «Definizione agevolata».

 **Delega un intermediario**

Se vuoi, puoi delegare un intermediario a gestire la tua situazione

 **Se Mi Scordo**

È il servizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che ti

 **Appuntamenti e contatti**

In questa sezione puoi prenotare un appuntamento in

Delega un intermediario

Opera come persona di fiducia o rappresentante

Se Mi Scordo

Visualizza la password per gli atti depositati presso InfoCamere

 **Area riservata - Cittadini e Imprese**

Benvenuto

 [Il mio profilo](#)

[Logout](#)

 **Area riservata
Cittadini e Imprese**

Situazione debitoria -
consulta e paga

Rateizza il debito

Definizione agevolata

Riammissione "Rottamazione-quater"

Comunicazione delle somme dovute

Attiva/revoca mandato SDD piani Definizione agevolata

Sospendi la riscossione

Documenti

Appuntamenti e contatti

Area riservata Cittadini e Imprese - Definizione Agevolata

 **Definizione Agevolata**

In questa sezione puoi trovare i servizi dedicati alla Definizione agevolata e la documentazione relativa alle Definizioni agevolate precedenti.

 **Riammissione "Rottamazione-quater"**

Compila il form per la riammissione alla Rottamazione-quater (art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022) dei carichi decaduti dalla stessa misura agevolativa come previsto dall'art. 3-bis del DL n. 202/2024 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2025.

 **Comunicazione delle somme dovute**

Visualizza e scarica la copia della Comunicazione delle somme dovute ricevuta a seguito della domanda di adesione alla Definizione agevolata (Rottamazione-quater e/o precedenti).

 **Attiva/revoca mandato SDD piani Definizione agevolata**

Compila il form per attivare/revocare l'addebito in conto per il pagamento delle rate del tuo piano di Definizione agevolata.

The screenshot displays the 'Area riservata Cittadini e Imprese' on the Agenzia Entrate website. The top navigation bar includes the logo and the text 'Area riservata - Cittadini e Imprese'. A user is logged in, as indicated by the 'Benvenuto' message and the 'Il mio profilo' link. The main content area is titled 'Definizione agevolata' and features a sidebar with navigation links: 'Situazione debitoria - consulta e paga', 'Rateizza il debito', 'Definizione agevolata' (selected), 'Riammissione "Rottamazione-quater"', 'Comunicazione delle somme dovute', 'Attiva/revoca mandato SDD piani Definizione agevolata', 'Sospendi la riscossione', 'Documenti', and 'Appuntamenti e contatti'. The main content area shows the 'Riammissione "Rottamazione-quater"' section, which includes a description of the procedure and a form for 'Codice Fiscale'. The form has a dropdown menu and an 'Avvia' button. The sidebar also includes a 'Riammissione "Rottamazione-quater"' link.

Una volta completata la procedura, il contribuente riceverà, tramite e-mail, la "Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata".

Area pubblica

Chiunque può fruire del servizio, anche se non è in possesso della c.d. "identità digitale".

In questo caso l'istante deve compilare il form:

- allegando la documentazione di riconoscimento (in formato .pdf);
- specificando l'indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di riammissione;
- indicando il numero della "Comunicazione delle somme dovute" che era stata inviata al debitore e i numeri delle cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito compresi in tale comunicazione.

Ti trovi in: [Home](#) / Riammissione "Rottamazione-quater"

Riammissione "Rottamazione-quater"

Compila il form per la riammissione alla Rottamazione-quater (art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022) dei carichi decaduti dalla stessa misura agevolativa come previsto dall'art. 3-bis del DL n. 202/2024 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2025.

N.B.: i campi con * sono obbligatori

Dichiarazione per la riammissione alla Rottamazione-quater dei carichi decaduti

Ricordati che per presentare la domanda dovrai indicare il **numero della "Comunicazione delle somme dovute"** della Rottamazione-quater che ti era stata inviata e nella quale erano ricomprese le cartelle/avvisi per i quali si sta chiedendo la riammissione, nonché i **numeri delle medesime cartelle/avvisi**.

È pertanto necessario, prima di iniziare con la compilazione del form, avere a disposizione la/e "Comunicazione/i delle somme dovute" che ti erano state inviate.

Se ne sei sprovvisto puoi richiederla tramite il servizio "Copia della Comunicazione delle somme dovute" oppure scaricarla dalla tua area riservata nella sezione "Documenti/Comunicazione delle somme dovute".

Dati dichiarante

Nome: *

Cognome: *

Codice fiscale : *

Data di nascita (gg/mm/aaaa): *

Provincia di nascita: *

Comune di nascita: *

Per conto di (*):

☒ in proprio (per persone fisiche)

☐ in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/erede

Domiciliazione

Ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato al seguente indirizzo:

Provincia: *

Comune: *

Indirizzo: *

Cap: *

Telefono: 

Presso (indicare eventuale domiciliatario):

oppure

Casella PEC:

Conferma casella PEC:

Informazioni di contatto

È necessario inserire un indirizzo e-mail per completare la trasmissione della richiesta. Attenzione: è necessario inserire un indirizzo di posta elettronica non certificata.

e-mail: *

Conferma e-mail: *

Inserisci nel campo "Codice di sicurezza" i caratteri che vedi o che senti.



 audio

[altra immagine](#)

[altro audio](#)

Codice di sicurezza: *

Avanti

Successivamente alla compilazione del form, sono previsti passaggi ulteriori:

- viene inviata una prima e-mail all'indirizzo indicato in sede di compilazione del form con un link da convalidare entro le successive 72 ore (decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata);

- dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
- se la documentazione di riconoscimento allegata è completa e corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la **"Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata"**. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

8. DECADENZA DALLA ROTTAMAZIONE

La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.

Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli (art. 1 co. 244 della L. 197/2022, richiamato dall'art. 3-bis del DL 202/2024 conv. L. 15/2025).

In presenza di inadempimenti nei versamenti, tutto il carico residuo, detratto quanto già versato, può essere escusso.

I termini di decadenza e di prescrizione per il recupero dei carichi di ruolo, che erano rimasti sospesi, riprendono a decorrere.

8. Dilazione delle somme residue

A differenza di quanto previsto per le precedenti rottamazioni, nella L. 197/2022 e nel DL 202/2024 non è contemplata l'impossibilità di dilazionare il carico residuo ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 (è quindi possibile presentare una domanda di dilazione, circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2023 n. 6, § 8.5 salvo il debitore sia già decaduto dalla dilazione prima di accedere alla rottamazione, risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 1.2.2024).

Lo Studio resta a disposizione per fornire chiarimenti e approfondimenti. Per qualsiasi esigenza di supporto o analisi personalizzata, vi invitiamo a contattarci.

Il presente documento è finalizzato a fornire una prima informativa sulle principali novità nel settore tributario e societario e pertanto tutte le informazioni contenute in questa newsletter sono informazioni iniziali, senza alcuna pretesa di completezza, che non fanno parte di alcun consiglio legale o fiscale e non possono sostituirle. Le norme indicate sono valide al momento della stesura della newsletter e possono essere successivamente modificate. È esclusa la responsabilità per il contenuto di questa newsletter, per qualsiasi motivo legale. Per maggiori informazioni e approfondimenti contattare lo studio.

Via M. Delle Fosse Ardeatine 5
00034 Colleferro (RM)
Tel. +39 06 97303305

Via Lima 7
00198 Roma (RM)
Tel. +39 06 98359253

segreteria@studiopapaleo.it
www.studiopapaleo.it